

ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
E
IL SERVICE DE COOPÉRATION et d'ACTION CULTURELLE
DELL'AMBASCIATA DI FRANCIA A ROMA

Premessa

Il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo prof. Roberto Lagalla, ed il Direttore del Service de Coopération et d'Action Culturelle dell'Ambasciata di Francia a Roma, dott. Jean-Marc Séré-Charlet, vista la Convenzione culturale fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica italiana firmata il 4 novembre 1949, e in particolare l'art.7, riconoscono nella cooperazione universitaria tra Italia e Francia uno strumento essenziale per rendere ancora più strette le relazioni letterarie, artistiche, scientifiche, accademiche che da tanti secoli esistono fra i loro due popoli.

Per entrambe le parti, quanto descritto in questo accordo sarà da ritenersi una dichiarazione di intenti che diventa vincolante esclusivamente per iniziative concordate nei singoli protocolli.

Tra l'Università degli Studi di Palermo (d'ora in poi: UNIPA) e il Service de Coopération et d'Action Culturelle (d'ora in poi: SCAC) dell'Ambasciata di Francia a Roma si conviene:

Si concorda quanto segue:

Articolo 1

Nell'ambito della cooperazione linguistica, educativa e universitaria tra Italia e Francia, l'UNIPA si rivolge al SCAC affinché individui un docente qualificato di letteratura francese, che, nell'arco triennio 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, svolga tale insegnamento, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, per contratto a titolo gratuito, ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 1.

Articolo 2

Il docente individuato per il primo anno potrà essere riconfermato o sostituito con altro docente ugualmente qualificato.

Articolo 3

Il docente individuato dal SCAC non comporterà oneri finanziari né per l'Università di Palermo, né per il SCAC stesso.

Articolo 4

L'UNIPA e il SCAC provvederanno a regolare i propri rapporti con il docente individuato. I protocolli

specifici, anche se firmati dalle singole strutture, dovranno tuttavia fare riferimento al presente accordo.

Articolo 5

I termini e le condizioni di questo accordo, nonché dei protocolli esecutivi ad esso collegati, devono essere conformi alle leggi e agli statuti che governano le rispettive istituzioni. Le parti quindi non saranno obbligate a rispettare gli impegni contenuti nei protocolli esecutivi che eventualmente contravvenissero a questo principio.

Articolo 6

Il docente dovrà stipulare a proprie spese un'assicurazione che lo copra da infortunio sul lavoro o danni contro terzi nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 7

Ogni variazione al presente accordo che modifichi in maniera sostanziale una delle sue condizioni dovrà essere oggetto di una clausola addizionale scritta.

Articolo 8

Il presente accordo è valido per il summenzionato triennio accademico. Esso potrà essere rinnovato per riconduzione espressa mediante una clausola addizionale triennale.

Articolo 9

In caso di disaccordo sull'esecuzione o l'interpretazione del presente accordo, le due parti s'impegnano a fare di tutto per risolvere la controversia in via amichevole. Come ultima risorsa, il foro competente è quello di Palermo

Fatto a Palermo, il

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Palermo
Prof. Roberto Lagalla

Il Consigliere
SCAC-Ambasciata di Francia
Dott. Jean-Marc Séré-Charlet

